I.P.

Noi Commercianti UMCE

Informazioni & scadenze

www.ascombassano.it • info@ascom.bassano.vi.it

CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA
PROVINCIA DI VICENZA
MANDAMENTO
DI BASSANO DEL GRAPPA

NUMERO 8 - Settembre 2012

ATTENZIONE

PER COMMERCIANTI DI GENERI ALIMENTARI
DAL 24 OTTOBRE SCATTANO NUOVE DISPOSIZIONI

Dovrebbero entrare in vigore il prossimo 24 ottobre (il condizionale è d'obbligo visto che siamo nel paese delle "mille proroghe") le disposizioni contenute nell'art.62 del Decreto Legge n.1 del 24 gennaio 2012 riguardanti le modalità da seguire per tutte le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, con esclusione delle vendite al consumatore finale.
Questa legge, emanata per mitigare la sproporzione di potere contrattuale esistente tra G.D.O. e le altre imprese di distribuzione, talvolta costrette a subire pesanti imposizioni per poter fornire il proprio prodotto a queste grandi strutture di vendita, sta però creando grosso scompiglio in tutto il settore, soprattutto a causa delle particolari disposizioni introdotte sui termini di pagamento.
Schematicamente riepiloghiamo di seguito le principali norme contenute nel decreto e che troveranno applicazione su tutti i contratti o relazioni commerciali inerenti i prodotti agricoli ed alimentari in genere:

FORMA SCRITTA

Le forniture dovranno avvenire attraverso una contrattualizzazione in forma scritta con l'indicazione della durata, la quantità, le caratteristiche del prodotto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.
Tali indicazioni potranno anche essere indicate nelle fatture, nei documenti di trasporto o negli ordini di acquisto, a condizione che venga riportata la seguente dicitura: "*Assolve gli obblighi di cui all'art.62, comma1, del decreto-legge 24 gennaio 2012 n.1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n.27*"

PRATICHE COMMERCIALI SLEALI

Assoluto divieto da parte dei contraenti di far valere la propria maggior forza contrattuale, imponendo all'altro particolari e gravose imposizioni non giustificate, quali ad esempio la previsione di particolari servizi aggiuntivi rispetto alla fornitura, la determinazione di prezzi al di sotto dei costi di produzione o la definizione di un termine minimo prima di poter emettere la fattura.

TERMINI DI PAGAMENTO

E' probabilmente questo l'aspetto più importante e discutibile della nuova norma.
Il pagamento del dovuto non potrà prevedere termini superiori ai 30 gg per le merci deteriorabili (riportanti una scadenza non superiore a 60 gg) ovvero ai 60 gg per per tutte le altre merci.
I termini di pagamento decorrono dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura e quindi il cedente dovrà emettere due fatture separate per le cessioni di prodotti alimentari assoggettate a termini di pagamento differenti.

SANZIONI

Da 516,00 a 20.000,00 Euro per quanti non adempiono alle disposizioni previste per la "FORMA SCRITTA".
Da 516,00 a 3.000,00 Euro per quanti non adempiono alle disposizioni previste per le "PRATICHE COMMERCIALI SLEALI".
Da 500,00 a 500.000,00 Euro per quanti non adempiono alle disposizioni previste per i "TERMINI DI PAGAMENTO".

Periodico mensile d'informazione a cura dell'Unione del Commercio del Turismo e dei Servizi del Mandamento di Bassano del Grappa U.M.C.E. Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n.° 46) art. 1, com 2, DCB Vicenza. In caso di mancato recapito restituire al mittente

Unione del Commercio e dei Servizi del Mandamento di Bassano del Grappa U.M.C.E. Largo Parolini, 52 · 36061 Bassano del Grappa
Centralino Segreteria Tel.:0424.523.108 Unione dei Servizi Tel.:0424.529.163 Fax Segreteria Unione dei Servizi: 0424.522.213 Fax Direzione UMCE: 0424.521.367
Fax Ufficio Paghe: 0424.521.949 • Dirett. Responsabile: Antonio Balestra Redazione: Riccardo Celleghin, Franco Lago, Claudio Bernardi, Mauro Gamba, Fiorenzo Fantinato, Simone Mattesco
Autorizzazione Tribunale di Bassano n.318/83 Stampa Grafiche Fantinato s.r.l. Romano d'Ezzelino (VI) Tel. 0424.514.491

DIRETTIVA BOLKESTEIN
ECCO IN SINTESI LE PRINCIPALI NOVITÀ

Il 14 settembre scorso sono entrate in vigore le disposizioni del Decreto Legislativo n.147 con il quale il Governo ha apportato alcune integrazioni e modifiche al Decreto 59/2010, meglio noto a tutti come "direttiva Bolkestein".
Di seguito riportiamo le novità di maggior rilievo per il nostro settore, rendendoci disponibili sin d'ora con gli associati per approfondire personalmente gli argomenti di maggior interesse.

S.C.I.A. E SILENZIO ASSENSO

Viene praticamente ribadita la semplificazione amministrativa, già introdotta con l'istituto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) quale documento principale da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive (solo per via telematica) per il contestuale avvio di ogni attività non soggetta al rilascio di particolari autorizzazioni o licenze.
Ad oggi quindi, dove la deregulation e le semplificazioni hanno assoggettato a preventiva autorizzazione amministrativa solo pochissime attività e solo per particolari esigenze (i c.d. motivi imperativi di interesse generale), la S.C.I.A. diventa lo strumento per eccellenza per iniziare, trasferire o modificare un'impresa.
Per quelle attività per cui è invece necessario il rilascio di un titolo autorizzatorio, la Legge ora prevede che, ove non diversamente previsto, il procedimento debba concludersi entro un termine definito (dai 30 ai 90 giorni), altrimenti il silenzio dell'amministrazione competente equivarrà ad un provvedimento di accoglimento della domanda.

BAR E RISTORANTI

E' quella contenuta nell'art.2 del Decreto l'ennesima "lenzuolata" che và ancor più a liberalizzare il settore della somministrazione di alimenti e bevande chiarendo che, per aprire un nuovo bar o un ristorante nelle zone non soggette ai particolari vincoli previsti nei piani programmatori che ogni Comune avrebbe dovuto già predisporre, è sufficiente presentare una semplice S.C.I.A.
Vale peraltro la pena di evidenziare come, ad oggi, nei 15 Comuni del nostro Mandamento, l'unico che abbia provveduto ad identificare in un proprio regolamento alcune aree di salvaguardia è il quello di Romano D'Ezzelino.
Pertanto, la vecchia "licenza" sarà indispensabile solo nelle richiamate zone soggette a tutela, mentre per la rimanente parte del territorio l'inizio di dette attività rimarrà libera.
Ciò non deve però indurre in errore e a pensare che per aprire un qualsiasi esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sia sufficiente inviare in Comune un semplice foglio di carta; la S.C.I.A. , proprio perché "certificata", dovrà infatti essere accompagnata da tutta una documentazione (asseverata da competenti tecnici se necessario), che attesti la conformità urbanistica, quella igienico-sanitaria, il rispetto dei regolamenti edilizi e di polizia urbana, la sorvegliabilità dei locali ed il rispetto dei parametri acustici previsti dai piani comunali di zonizzazione.

PREPOSTI E REQUISITI PROFESSIONALI

Altra interessantissima novità è quella relativa ai necessari requisiti professionali per poter svolgere l'attività di commercio generi alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande. Sebbene sostanzialmente sia rimasto immutato il meccanismo per acquisire o dimostrare il possesso del requisito (corso professionale ovvero titolo di studio abilitante ovvero esperienza professionale nel settore) è stata introdotta la possibilità di prevedere il "preposto" anche in capo alle ditte individuali.
Dopo la recente risoluzione ministeriale, pare quindi che anche il legislatore nazionale abbia definitivamente abrogato la figura del "procuratore" (istituita in Veneto con la L.R. 29/2007), dando quindi la possibilità anche alla mera ditta individuale di nominare un preposto in possesso dei previsti requisiti in luogo del titolare.
Incerti rimangono invece gli obblighi (o meno) di presenza del preposto all'interno dell'attività visto che il legislatore si è "dimenticato" di precisare questo aspetto, come invece in precedenza si era premurato di specificare per gli acconciatori e gli estetisti ("*il responsabile tecnico garantisce la presenza durante lo svolgimento dell'attività*").
Da rilevare infine l'intelligente disposizione che finalmente ha stabilito come i requisiti professionali siano necessari solo per il commercio di alimenti destinati all'uomo, escludendo quindi da tale onere chi vende mangimi o altri alimenti per animali.

BCC CREDITO COOPERATIVO
Banca San Giorgio
Quinto Valle Agno

INGROSSO E DETTAGLIO NEGLI STESSI LOCALI

Dal 14 di settembre è abrogato il divieto di effettuare il commercio all'ingrosso e al dettaglio negli stessi locali. Attenzione però perché, coerentemente, il legislatore ha previsto un procedimento atto ad evitare furberie e raggiri a quanti intendessero scavalcare le più stringenti normative urbanistiche e programmatorie che regolamentano il commercio al dettaglio.
Chi intende avvalersi della nuova possibilità dovrà infatti segnalare/autorizzare l'intera superficie di vendita anche ai fini del commercio al minuto, seguendo quindi le procedure previste per esercizi di vicinato, medie o grandi strutture di vendita.

ACCONCIATORI ED ESTETISTI

Il nominativo del responsabile tecnico e cioè della persona in possesso dei requisiti professionali per poter svolgere l'attività, dovrà essere reso pubblico e quindi comunicato alla Camera di Commercio.

ORARI, PREZZI E VETRINE IN ALLESTIMENTO

Riteniamo utile ritornare sull'argomento per evitare ai nostri associati spiacevoli incomprensioni o ancor più, fastidiose sanzioni per il mancato rispetto delle norme che disciplinano gli orari degli esercizi commerciali al dettaglio e la pubblicità dei prezzi.
L'orario degli esercizi al dettaglio, ancorché non soggetto a particolari limiti (i negozi hanno infatti la facoltà di rimanere aperti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7) o a preventiva comunicazione agli uffici comunali competenti, deve sempre essere esposto in maniera chiara e ben visibile.
La mancata esposizione del cartello configura quindi una infrazione delle norme contenute nel Dlgs 114/98 e, come tale, può essere sanzionata con una multa da 516,00 euro a 3.098,00 euro.
Quanto sopra non vale per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per i quali invece continua ad esistere un obbligo di comunicazione dell'orario prescelto allo Sportello Unico per le Attività Produttive.
Ricordiamo inoltre che tutta la merce esposta nelle vetrine (con la sola eccezione degli oggetti preziosi, d'arte o d'antiquariato) deve sempre indicare in modo leggibile il prezzo di vendita; durante una vendita straordinaria (saldi, promozionale o liquidazione) deve inoltre essere esposto il prezzo originario e la percentuale di sconto.
Particolare attenzione bisogna prestare durante la preparazione delle nuove vetrine in quanto, non essendoci una normativa che specificatamente regoli le "VETRINE IN ALLESTIMENTO", i prezzi dovrebbero essere sempre e comunque indicati e visibili.
Pertanto, specie nei casi in cui l'allestimento delle vetrine supera la giornata e non si provvede contestualmente ad esporre i prezzi di vendita, sarà opportuno premurarsi di coprire/oscurare adeguatamente le vetrine, per non incappare nella comminazione delle sanzioni previste sempre dall'art.22 del Dlgs 114/98 (pagamento in misura ridotta di 1.032,00 euro).

TORNA LA LICENZA DI PUBBLICA SICUREZZA PER I CIRCOLI PRIVATI

Come alcuni ricorderanno, con l'art.13 del Decreto Legge n.5 del 09 febbraio 2012 era stata apportata una rilevante modifica all'art.86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza con la soppressione del comma 2.
Sostanzialmente la vendita di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, effettuata all'interno dei circoli privati, veniva svincolata dall'obbligo di autorizzazione da parte dell'autorità competente e cioè del Sindaco o della Questura.
Costituiva questa una ulteriore iniqua disposizione nei confronti delle normali attività di somministrazione di alimenti e bevande che invece sono e rimangono sottoposte a tutte le norme di Pubblica Sicurezza, rispetto a quella esercitata nei circoli privati.
Fortunatamente ci ha pensato il Decreto Legge 79/2012, convertito lo scorso 7 agosto, a rimettere le cose in ordine, reintrodu-

BCC CREDITO COOPERATIVO Banca San Giorgio Quinto Valle Agno

cendo non solo l'obbligo in capo ai circoli privati di preventiva "*comunicazione al Questore*", ma addirittura prevedendo che in detti esercizi "*si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza previsti per le attività di cui al primo comma* (cioè i normali bar e ristoranti)".

IMPOSTA DI SOGGIORNO E T.A.R. VENETO FACCIAMO UN PO' DI CHIAREZZA

Più di qualche albergatore avrà sentito parlare in questi giorni della sentenza del T.A.R. Veneto dello scorso 21 agosto, pronunciata sulla questione di legittimità dell'imposta di soggiorno introdotta con l'art.4 del Dlgs 23/2011.
In sostanza il predetto Decreto ha dato la facoltà ai Comuni di introdurre un'imposta di soggiorno a carico delle persone che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio; cosa che, al momento, nel bassanese non è ancora stata attuata da nessuna amministrazione.
Ad ogni modo, la sentenza n.1165 del TAR del Veneto è intervenuta sulla questione in occasione di un ricorso contro il Comune di Venezia e, sebbene buona parte delle censure non siano state accolte, è interessante evidenziare come il Tribunale Regionale abbia sancito il principio per cui il soggetto responsabile della riscossione della tassa di soggiorno non sia il titolare della struttura ricettiva e come allo stesso non possa essere imputata nessuna forma di corresponsabilità nel pagamento dell'imposta.
I soggetti passivi dell'imposta sono infatti solo coloro che pernottano nelle strutture ricettive e gli importi da questi dovuti, ma non corrisposti, possono essere recuperati coattivamente solo dal Comune e solo nei loro confronti.
Le funzioni ed i compiti posti a carico delle strutture ricettive non comportano quindi l'assunzione dell'obbligo di pagamento in proprio del tributo ed il gestore non assume dunque il ruolo di sostituto o di responsabile d'imposta, salvo il caso in cui le somme siano state effettivamente pagate dall'ospite alloggiato e non riversate al Comune.
Tentando di riassumere, par quindi di capire che di fronte ad un turista che non voglia corrispondere l'imposta, l'albergatore non si debba ergere ad "ufficiale giudiziario", preoccupandosi, in questo caso, solamente di adempiere a quei compiti amministrativi di sua competenza, quali, ad esempio, l'obbligo di rendere al Comune una dichiarazione periodica con il numero di pernottamenti imponibili.
Tra le NEWS del nostro sito internet è disponibile, per quanti interessati, l'intera sentenza pronunciata dalla sezione Terza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto.

NUOVA LEGGE REGIONALE SULL'AGRITURISMO L.R. 10 AGOSTO 2012, N.28

Anche quest'anno il mese di agosto si è dimostrato uno dei più prolifici dell'anno dal punto di vista legislativo, visto che anche la Regione Veneto ha approvato e pubblicato l'attesa Legge di riordino delle attività agrituristiche che sinceramente lascia i rappresentanti dei pubblici esercizi alquanto insoddisfatti.
Il testo del provvedimento, pubblicato nel BUR n.67 del 17 agosto, è interamente consultabile nel nostro sito internet, mentre di seguito ne riepiloghiamo i contenuti più salienti.

CLASSIFICAZIONE ATTIVITA' TURISTICHE DEL SETTORE PRIMARIO
AGRITURISMO: la possibilità riconosciuta agli imprenditori agricoli di dare ospitalità (pernottamenti) e di somministrare alimenti e bevande;
ITTITURISMO: la possibilità riconosciuta agli imprenditori ittici di dare ospitalità e di somministrare alimenti e bevande;
PESCATURISMO: la possibilità riconosciuta ai pescatori di professione di prendere a bordo nelle proprie imbarcazioni persone per scopi turistico-ricreativi.

BCC CREDITO COOPERATIVO Banca San Giorgio Quinto Valle Agno

In tutti i casi, l'attività turistica deve essere connessa e non prevalente rispetto alla principale attività agricola, di allevamento o ittica, considerando però che il carattere di prevalenza viene definito con riferimento al tempo di lavoro impiegato nell'attività primaria rispetto a quello dell'attività agrituristica.

AGRITURISMO – OSPITALITA' IN ALLOGGI

Riconosciuta la possibilità di ospitare turisti in appositi locali dell'azienda agricola nel limite massimo di 30 posti letto in camere o unità abitative.

AGRITURISMO – OSPITALITA' IN SPAZI APERTI

Introdotti i cosiddetti "Agri-campeggio" e cioè la possibilità di allestire ed attrezzare appositi spazi aperti nell'azienda agrituristica, per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di propri mezzi mobili di pernottamento (camper, roulotte, ecc.), sempre nel limite massimo di 30 persone.

AGRITURISMO – SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Continua ovviamente ad essere prevista la possibilità di somministrare a chiunque alimenti e bevande, utilizzando una quota di prodotto ottenuta direttamente dall'azienda agricola per almeno il 50% del totale dei prodotti utilizzati. Del rimanente 50%, il 15% potrà essere acquistato nel mercato libero ed il 35% in altre aziende agricole o imprese artigiane alimentari con sede in Veneto.
La pura attività di somministrazione di alimenti e bevande (cioè quella senza alloggi) può essere svolta solo "stagionalmente" seguendo i seguenti limiti:
per massimo 80 posti a sedere fino ad un massimo di 160 gg. di apertura all'anno,
per massimo 60 posti a sedere fino ad un massimo di 210 gg. di apertura all'anno.

Gli Agriturismi già esistenti potranno continuare a svolgere la loro attività secondo le disposizioni delle previgente normativa per un periodo di 3 anni entro i quali dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni.

SICUREZZA SUL LAVORO

ORMAI PROSSIMA LA SCADENZA PER I CORSI DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI GIA' IN FORZA AD INZIO D'ANNO

Riprendiamo la notizia pubblicata nel notiziario commerciale del mese di maggio, per ricordare che, con l'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, sono stati disciplinati i percorsi formativi **della durata di 8 ore** (per la classe di rischio basso), **che necessariamente devono effettuare tutti i lavoratori occupati** (lavoratori dipendenti full-time e part-time, lavoratori a chiamata, Co.Co.Pro, collaboratori famigliari nonché i soci che prestano la propria opera all'interno dell'azienda), per regolarizzare la posizione dell'azienda ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008.
I corsi da noi organizzati si articoleranno, come previsto dall'Accordo, in due step da 4 ore così diversificati:
- **Formazione Generale** sulla prevenzione e sicurezza nel lavoro comune a tutte le categorie di lavoratori;
- **Formazione Specifica** diversificata a seconda delle mansioni ricoperte da individuare tra una delle quattro categorie identificate nella scheda di iscrizione.

Ricordiamo che i termini per adeguarsi a detta disposizione scadranno l'**11 gennaio 2013** per i lavoratori già in forza alla data del 11 gennaio 2012 mentre i nuovi assunti devono frequentare i corsi **entro 60 giorni**.
Invitiamo pertanto quanti interessati a prendere contatto direttamente con il nostro Ufficio Formazione o a compilare e restituire via fax o mail la SCHEDA DI ISCRIZIONE ai corsi predisposta nell'ultima pagina.

Scheda di iscrizione al corso di "Formazione per lavoratori"

(art. 37 comma 2 D.L. 09/04/2008 N. 81 e succ.)

Il sottoscritto _____

Titolare/Legale rappres. della ditta _____

con sede a_____ via _____n._____

P.IVA _____ tel_____ fax_____ mail _____

chiede di iscrivere al corso di "*FORMAZIONE PER LAVORATORI*" della durata totale di 8 ore

(divise in due sessioni da 4 ore)

impegnandosi a versare entro la data di inizio corso la somma di € 40,00+iva a partecipante

i signori:

Nome e cognome	**Luogo e data di nascita**	**Gruppo di appartenenza** (varia in base alla mansione svolta - v. elenco a piè pagina)	**Scelta orario di frequenza del corso**
		☐A ☐B ☐C ☐D	☐Lun am ☐Lun pm ☐Merc am ☐Merc pm ☐Ven am ☐Ven pm
		☐A ☐B ☐C ☐D	☐Lun am ☐Lun pm ☐Merc am ☐Merc pm ☐Ven am ☐Ven pm
		☐A ☐B ☐C ☐D	☐Lun am ☐Lun pm ☐Merc am ☐Merc pm ☐Ven am ☐Ven pm
		☐A ☐B ☐C ☐D	☐Lun am ☐Lun pm ☐Merc am ☐Merc pm ☐Ven am ☐Ven pm
		☐A ☐B ☐C ☐D	☐Lun am ☐Lun pm ☐Merc am ☐Merc pm ☐Ven am ☐Ven pm

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 si precisa che i dati raccolti verranno trattati per l'esecuzione degli impegni assunti con la presente iscrizione, e per l'adempimento degli obblighi fiscali, contabili e normativi ad essa collegati. L'interessato potrà in ogni momento richiedere informazioni circa la presenza di dati che lo riguardano nei nostri archivi, nonché ottenere la cancellazione, modificazione o l'aggiornamento dei dati stessi anche mediante semplice telefonata.

Data, _____

_____

Timbro e firma

SUDDIVISIONE GRUPPI DI APPARTENENZA PER TIPOLOGIA MANSIONI:

CORSO "A"	**CORSO "B"**	**CORSO "C"**	**CORSO "D"**
- Cuochi - Pizzaioli - Gastronomi - Macellai - Banconieri - Pescivendoli - Panettieri - Pasticceri	- commessi - fruttivendoli - magazzinieri - ambulanti - impiegati - addetti alla reception *(anche alberghi)* - distributori di carburanti - autisti - agenti di commercio	- addetti alla sala - baristi - camerieri - cassiere	- addetti alle pulizie - estetiste - parrucchiere - erboristi - colori - fioristi - empori agrari - vivaisti

SCHEDA DA INVIARE VIA FAX ALLO 0424-521367, ovvero via mail ufficioformazione@ascom.bassano.vi.it